



CONGEDO STRAORDINARIO DI DUE ANNI PER ASSISTENZA AI FAMILIARI CON HANDICAP

Scheda riassuntiva a cura di Fina Petralia

La [Legge 388/2000](#) (art. 80, comma 2, poi ripreso dall'[art. 42](#), comma 5 del [D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#)) ha integrato le disposizioni previste dalla [Legge 53/2000](#) introducendo l'opportunità per i beneficiari,

- **genitori** (anche adottivi o affidatari) della persona con handicap grave e
- **lavoratori** conviventi con il fratello o sorella con handicap grave (a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi"),

di usufruire di **due anni di congedo straordinario retribuito**.

Successivamente la **Corte Costituzionale**, ha riconosciuto delle legittimità che hanno ampliato la platea degli aventi diritto:

- [Sentenza 8 giugno 2005, n. 233](#), i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave ([art. 3, comma 3 della Legge 104/1992](#)) conviventi, possono richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizione è che i genitori devono essere **totalmente inabili**. Non è sufficiente quindi che i genitori siano "solo" anziani o "solo" invalidi parziali.

L'INPS, da parte sua, ha recepito le disposizioni della Corte Costituzionale con propria [Circolare n. 107](#) del 29 settembre 2005, precisando che l'inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale (sia essa civile, di guerra, per lavoro, servizio di pensioni di invalidità INPS o analoghe).

- [Sentenza 18 aprile 2007, n. 158](#), il congedo deve essere concesso anche al coniuge.
- [Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009](#), riconoscimento del diritto al **congedo straordinario di due anni** anche ai **figli** che assistono i genitori conviventi, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di handicap grave.

L'art. 3, comma 106 della [Legge 350/2003](#) **ha abrogato** la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la persona disabile fosse in possesso del [certificato di handicap](#) grave da almeno 5 anni.

Permane invece l'altra condizione, cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.

La **condizione principale** è che al disabile sia stato accertato un handicap in situazione di gravità ([art. 3, comma 3 della Legge 104/1992](#)).

Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.

Pertanto attualmente **hanno diritto** ai congedi: i **genitori**, il **coniuge**, i **fratelli** e le **sorelle** conviventi (con le precisazioni sopra indicate) e i **figli** conviventi (con le precisazioni sopra indicate).



SOGGETTI AI QUALI SPETTA IL CONGEDO:

- **Genitori**, naturali o adottivi, a prescindere dalla minore o maggiore età del figlio portatore di handicap grave;
- Il congedo spetta, di diritto, anche in caso di adozione e di affidamento disoggetti con handicap in situazione di gravità.
- Per gli affidatari, la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell'affidamento.
- il congedo spetta in via alternativa tra i due genitori lavoratori;
- spetta anche se l'altro genitore non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa o è lavoratore autonomo);
- spetta anche se nella famiglia sono presenti altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile;
- non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori;
- durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici dell'art. 33 della Legge 104/1992, cioè dei permessi di tre giorni mensili.



- **Fratelli o sorelle**, (anche adottivi), **conviventi** con soggetto con handicap in situazione di gravità, in caso di decesso dei genitori e anche nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedervi perché **totalmente inabili**.



- **coniuge** della persona con disabilità, con questa **convivente**.



- **figli** che assistono i genitori con handicap in situazione di gravità alle seguenti condizioni:
- effettiva **convivenza** con il genitore da assistere;
- assenza di altre persone "idonee" a prendersi cura del genitore disabile.

Il concetto di "**convivenza**" tuttavia non è stato esplicitato dal Legislatore, né trova nessuna definizione nel Codice Civile. Si potrebbe intendere una coabitazione di fatto, oppure una formale residenza o domicilio risultati all'anagrafe. Sotto il profilo pratico, quindi, rimane il dubbio di come vada dimostrata tale "convivenza."

L'INPS, in uno specifico Messaggio ([2 settembre 2009, n. 19583](#)), sostiene l'interpretazione più restrittiva: per convivenze si deve intendere solo la comune **residenza**, luogo in cui la persona ha la dimora abituale e che risulta nelle liste dell'ufficio Anagrafe del comune di riferimento. Non è accettabile, secondo l'INPS, la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'articolo 47 del codice civile.

DURATA DEL CONGEDO

- Il periodo massimo di congedo (due anni) si applica complessivamente a tutti gli interessati, nell'arco della loro vita lavorativa e per ogni soggetto disabile.
- Nell'ipotesi di più figli con handicap in situazione di gravità, il beneficio spetta per ognuno di essi.
- Il congedo rientra nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari".

FRAZIONABILITÀ DEL CONGEDO

- Il congedo è fruibile in via continuativa o frazionato anche a giorni interi;
- Tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria, perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l'effettiva ripresa del lavoro.

(Circolare INPS del 15 marzo 2001, n° 64)
(Circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n°31).

LA CONTINUITÀ E L'ESCLUSIVITÀ

Vi sono due soli casi in cui per l'accesso ai congedi retribuiti vengono richiesti i requisiti di [continuità ed esclusività](#) dell'assistenza. Il primo caso è quello in cui il figlio sia maggiorenne e non convivente con i genitori. Il secondo caso è quello in cui i congedi vengano richiesti dai fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali. In entrambi i casi, il lavoratore deve dimostrare di assicurare l'assistenza in via esclusiva e continuativa. Su tali concetti rimandiamo a quanto esposto nella parte relativa ai permessi mensili.

INPS: ([Circolare 17 luglio 2000, n. 133](#)) - ([Circolare 11 luglio 2003, n. 128](#)) ([Circolare 90/2007](#))
INPDAP: ([Circolare 10 luglio 2000, n. 34](#))

TRATTAMENTO ECONOMICO

- Durante il/i periodo/i di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo,
- Detto limite è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

INPS: ([Circolare del 15 marzo 2001, n. 64](#))
INPDAP: ([Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2](#))



RIFLESSI PREVIDENZIALI

- I periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza (pensione) con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro.
- Non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR.

EFFETTI SULLA TREDICESIMA MENSILITÀ E SULLE FERIE

- Il congedo non è valido né per la tredicesima né per le ferie.

([Art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001](#))

INPDAP: ([Circolare del 12 maggio 2004, n. 31](#)) - ([Circolare 10 gennaio 2002, n. 2](#)).

INPS: ([Circolare 15 marzo 2001, n. 64](#))

FAMILIARI ESCLUSI DAL BENEFICIO

- Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave convivente, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, figli, ad esempio, nipoti, cugini, zii, generi, ecc. non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La richiesta del congedo, formulata con istanza scritta debitamente documentata, deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne **entro sessanta giorni dalla richiesta**.

Il Dirigente scolastico, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge e debitamente documentate, **non dispone di alcun potere discrezionale sulla concessione del congedo retribuito.**